

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA
PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SANPAOLO DI TORINO

S T A T U T O

Testo aggiornato con le modifiche approvate
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 30 settembre 2010
in recepimento delle intese siglate dalle Fonti Istitutive il 30 luglio 2010,
ad eccezione della Norma Transitoria di cui all'art. 47.
AUTORIZZAZIONE DELLA COVIP DEL 30 DICEMBRE 2010

Testo della Norma Transitoria di cui all'art. 47 approvato
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 15 febbraio 2011
in recepimento delle intese siglate dalle Fonti Istitutive 10 febbraio 2011.
AUTORIZZAZIONE DELLA COVIP DEL 25 FEBBRAIO 2011

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino deriva dalla trasformazione - stabilita dall'art. 3 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, e dall'art. 5 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357 - della Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, persona giuridica di diritto privato, istituita quale regime di base ai sensi dell'art. 15 della Legge 20 febbraio 1958, n. 55, e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 18 agosto 1962. La Cassa di Previdenza è disciplinata dal presente Statuto, frutto delle intese collettive intervenute il 23 novembre 1998, nella ribadita continuità del regime e in assenza di qualsivoglia volontà novativa.

La Cassa di Previdenza è regime di previdenza complementare a prestazione definita, riveste natura di "vecchio fondo" già ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive integrazioni e variazioni ed è iscritta nella sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 19, comma 1, di tale ultimo Decreto.

Per brevità, nello Statuto si denominano:

- "Cassa", la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
- "Istituto", l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico, ed i soggetti da esso direttamente ed indirettamente derivanti per effetto della Legge 30 luglio 1990, n. 218, nonché le società cui le entità predette conferiscano rami di azienda nonché le società controllate dalle medesime entità, cui sia ceduto il contratto di lavoro degli iscritti ex art. 1406 c.c.;
- "SANPAOLO IMI", SANPAOLO IMI S.p.A., azienda di credito derivata dall'ente di diritto pubblico di cui all'alinea che precede;
- "Banca", Intesa Sanpaolo S.p.A., denominazione assunta da Banca Intesa S.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di "SANPAOLO IMI";
- "Gruppo", il Gruppo Intesa Sanpaolo;
- "Datori", i soggetti direttamente o indirettamente derivanti dall'"Istituto", la "Banca" e le Società facenti parte del "Gruppo", che abbiano alle proprie dipendenze degli iscritti a seguito di trasferimento di azienda o di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c.;
- "Fondo esonerativo", la Cassa di Previdenza per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino;
- "AGO", l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- "decreto 503" il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive variazioni ed integrazioni;
- "decreto 124", il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive variazioni ed integrazioni;
- "decreto 252", il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive variazioni ed integrazioni;
- "Commissione", la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione di cui all'art. 16 del "decreto 124" ed all'art. 18 del "decreto 252";
- "legge 335/1995", la Legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive variazioni ed integrazioni;
- "Fondo solidarietà", il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito", di cui al D. M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158, ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001.

ARTICOLO 2

Scopo della “Cassa” è corrispondere prestazioni previdenziali integrative dell’“AGO” in favore dei propri iscritti e dei loro superstiti che ne abbiano diritto, ai fini dell’attuazione della garanzia di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

La “Cassa” corrisponde le proprie prestazioni per il tramite della “Banca”.

ARTICOLO 3

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme vigenti “pro tempore” per l’“AGO”, se applicabili, e la disciplina di legge regolante la previdenza complementare.

ARTICOLO 4

Salvo quanto previsto dall’art. art. 12, primo comma, primo alinea, eventuali modificazioni dello Statuto sono stabilite tramite intese collettive perfezionate, tra le fonti istitutive, presso la “Banca”, formalizzate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della “Cassa”.

ARTICOLO 5

La “Cassa” ha sede in Torino, presso la Sede Legale della “Banca” ed è operativa sino all’avvenuto ed integrale raggiungimento dello scopo di cui all’art. 2.

È compito del Consiglio di Amministrazione devolvere l’eventuale patrimonio residuo a finalità di previdenza complementare nell’ambito dell’“Istituto”.

TITOLO II

ISCRIZIONE - INFORMATIVA AGLI ISCRITTI – CONTRIBUZIONE

ARTICOLO 6

Sono iscritti alla “Cassa”:

- I dipendenti dell’”Istituto” già iscritti al “Fondo esonerativo” alla data del 31 dicembre 1990, in servizio presso i “Datori”;
- i titolari al 31 dicembre 1990 di trattamento pensionistico corrisposto dal “Fondo esonerativo”;
- i percettori di prestazioni della “Cassa”.

La “Cassa” fornisce periodicamente agli iscritti notizie circa il proprio andamento amministrativo e patrimoniale, anche per il tramite della “Banca”.

ARTICOLO 7

Agli iscritti alla “Cassa” sono integralmente riconosciute le anzianità ad essi attribuibili dal “Fondo esonerativo”, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni della “Cassa” stessa e della determinazione della loro misura.

ARTICOLO 8

I “Datori” eseguono per conto della “Cassa” le ritenute contributive a carico degli iscritti nei modi e nella misura indicati nell’articolo seguente, accreditandole alla “Cassa” stessa, unitamente ai contributi da essi dovuti, il giorno della corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

I “Datori” segnalano alla “Cassa” le cessazioni dal servizio degli iscritti e, quando ne sorga il diritto, l’ammontare delle prestazioni ad essa “Cassa” poste a carico, unitamente a tutti i dati necessari per la loro determinazione.

ARTICOLO 9

Gli iscritti in servizio sono tenuti a versare, su tutte le voci di retribuzione fissa - con esclusione dell’indennità di rischio - e su tutte le mensilità di retribuzione, un contributo nella misura dello 0,01%.

I “Datori” sono tenuti a versare, per gli stessi periodi retributivi e sulle stesse voci di retribuzione indicate al comma che precede, un contributo nella misura dello 0,04%.

Le misure degli apporti contributivi indicati dai commi I e II possono essere incrementate tempo per tempo dalle fonti istitutive, nel rispetto della proporzione ivi indicata, senza che ciò determini modifica del presente Statuto.

L’indennità per lavori in locali sotterranei è soggetta a contribuzione nella misura sopra descritta ed è pensionabile secondo le norme indicate nel successivo art. 24.

I contributi cessano d’essere corrisposti quando l’iscritto ha superato quarant’anni di effettiva contribuzione, compresi gli anni di contribuzione corrisposta al “Fondo esonerativo”.

Concorrono a formare l’effettiva contribuzione al “Fondo esonerativo” di cui al comma che precede il periodo di corso legale di laurea riscattato, i periodi ricongiunti a termini della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e della Legge 5 marzo 1990, n. 45, nonché qualsivoglia periodo oggetto di riscatto ai sensi della previgente normativa statutaria del “Fondo esonerativo” medesimo.

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, i “Datori” e l’iscritto non effettuano versamenti contributivi.

Le regole in materia di calcolo della contribuzione di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti delle Società del “Gruppo” diverse dalla “Banca” il cui rapporto sia stato oggetto di cessione ad un “Datore” di cui all’art. 1, comma III, laddove ciò non sia diversamente regolato dalle intese collettive o dai contratti di cessione del contratto individuale di lavoro ex art. 1406 c.c. che disciplinano il passaggio alle dipendenze di queste ultime.

TITOLO III

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 10

Gli Organi della “Cassa” sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore;

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) di n. 7 membri designati dalla “Banca”;
- b) di n. 6 membri eletti dagli iscritti alla “Cassa” in attività di servizio, di cui n. 5 dagli appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle 4 aree professionali e n. 1 dagli appartenenti alla categoria dei dirigenti;
- c) di n. 1 membro eletto dai titolari di prestazione diretta a carico della “Cassa”.

In abbinamento a ciascuno degli Amministratori, di cui alle precedenti lettere b) e c), è eletto un supplente.

Gli Amministratori non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di decadenza indicate dall’art. 2382 del Codice Civile e devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità tempo per tempo prescritti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall’incarico.

Gli Amministratori durano in carica tre anni ed il loro mandato scade l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio da essi deliberato. Il loro mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

Ove durante il triennio vengano a mancare uno o più Amministratori:

- se trattasi di Amministratore designato dalla “Banca”, quest’ultima lo sostituisce;
- se trattasi di Amministratore elettivo, subentra il supplente, a lui abbinato.

Gli Amministratori di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

Salvo il caso di cui all’art. 44 bis, la risoluzione del rapporto di lavoro con uno dei “Datori” dei soggetti di cui al primo comma, lett. b), senza diritto a trattamenti della “Cassa”, comporta la decadenza dall’incarico di Amministratore.

La funzione di Amministratore è gratuita.

ARTICOLO 12

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione della “Cassa”. In particolare:

- delibera le eventuali modifiche di Statuto con le modalità contemplate dal precedente art. 4, nonché, in via autonoma, quelle che si rendano necessarie a seguito di variazioni legislative o di eventuali prescrizioni della “Commissione”;
- elegge il Presidente ed il Vice Presidente a tenore del successivo art. 13;
- nomina il Direttore;
- provvede all’impiego delle attività della “Cassa”, entro i limiti e secondo le disposizioni contemplate dal presente Statuto;
- designa le persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza della “Cassa”;
- approva il bilancio annuale;
- verifica l’andamento delle prestazioni erogate;
- esercita l’eventuale azione di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio della "Cassa", ha l'obbligo di darne segnalazione alla "Commissione" evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

ARTICOLO 13

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, con votazione segreta:

- il Presidente, fra i membri designati dalla "Banca";
- il Vice Presidente, fra i membri eletti dagli iscritti alla "Cassa" in attività di servizio ed in quiescenza.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente (ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente), rappresenta legalmente la "Cassa" di fronte agli iscritti ed ai terzi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento dei servizi della "Cassa"; firma i documenti che comportano impegni per la "Cassa". In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del bilancio ed alle modifiche dello Statuto - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

È compito del Presidente assolvere ai doveri di comunicazione alla "Commissione" di ogni variazione o innovazione delle fonti collettive e di dare applicazione ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, ultimo comma. Il Presidente svolge inoltre ogni altro compito a lui attribuito dalla legge, dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo convochi, sia spontaneamente, sia su richiesta scritta di almeno sei Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette membri, di cui tre elettivi. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Alle riunioni consiliari assiste il Direttore, senza diritto di voto, ma con piena facoltà di parola.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono riportate sul libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere che ha retto la presidenza nel corso dell'adunanza e dal Direttore.

ARTICOLO 15

Gli Amministratori sono responsabili nei confronti della "Cassa", degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall'art. 5 del "decreto 252".

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Sindaci è composto:

- a) di due membri designati dalla "Banca";
- b) di due membri eletti dagli iscritti in attività di servizio e dai titolari di pensione diretta, in conformità dei successivi artt. 19, 20 e 21, tra i quali viene nominato il Presidente.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità tempo per tempo contemplati dalla legge. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dell'incarico.

I Sindaci debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano la loro funzione in conformità degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, e alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla “Commissione” circa eventuali anomalie riscontrate e, comunque, circa ogni vicenda in grado di incidere sull’equilibrio della “Cassa”.

In particolare i Sindaci debbono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare il bilancio annuale, su cui riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando il potere di accertamento individualmente sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno tre membri. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un particolare libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all’adunanza.

Qualora i Sindaci vagliano situazioni riconducibili a forme di irregolarità di cui al comma III, il processo verbale dell’inerente riunione è in ogni caso trasmesso alla “Commissione”, traendone copia conforme dal libro indicato al comma che precede.

I Sindaci durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

Per ciascuno dei Sindaci di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, e con le medesime modalità, è designato un Sindaco supplente.

Per i Sindaci di cui alla lettera b), del comma primo del presente articolo, sono eletti in abbinamento due Sindaci supplenti.

Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Sindaci, subentrano i rispettivi supplenti che restano in carica fino al termine del triennio in corso. Per quanto concerne i Sindaci elettivi, ove anche il supplente venga a mancare nel corso del triennio si fa luogo ad un’elezione suppletiva.

La “Cassa” corrisponde ai Sindaci un compenso, fissato dal Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato, pari al minimo delle tariffe professionali dei dottori commercialisti vigenti all’atto dell’assunzione dell’incarico.

ARTICOLO 17

La responsabilità dei Sindaci è regolata dall’art. 2407 del Codice Civile, in conformità alla previsione dell’art. 5 del “decreto 252”.

ARTICOLO 18

Il Direttore assolve alla funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di Responsabile della “Cassa”, ai sensi dell’art. 5 del “decreto 252” e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta della “Banca” e deve vantare i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l’assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e di decadenza secondo la previsione della normativa tempo per tempo. Il venir meno di detti requisiti nel corso dell’incarico ne comporta la decadenza.

Il Direttore svolge la propria attività in modo autonomo ed indipendente, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione in relazione ai risultati dell’attività svolta.

Spetta, in particolare, al Direttore:

- verificare che la gestione della “Cassa” sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dello Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento;
- inviare alla “Commissione”, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva della “Cassa” ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

È specifico compito del Direttore assolvere agli obblighi di cui all’art. 12, ultimo comma, indipendentemente dalle iniziative che al riguardo assuma il Collegio dei Sindaci.

Nei confronti del Direttore si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395, e 2396 del Codice Civile.

ARTICOLO 19

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la cui elezione compete agli iscritti, il Presidente comunica agli iscritti stessi, con preavviso di almeno novanta giorni ed entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di cui agli artt. 11 e 16, la data stabilita per l’elezione.

La votazione per il Consiglio di Amministrazione avviene con liste separate, rispettivamente per i rappresentanti degli iscritti appartenenti a:

- Dirigenti;
- Quadri Direttivi e Aree professionali;
- Pensionati diretti.

La votazione per il Collegio dei Sindaci avviene con lista separata, rispettivamente per i rappresentanti degli iscritti in servizio e dei pensionati appartenenti alla categoria dei dirigenti e degli iscritti in servizio e dei pensionati appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali.

È all’uopo costituito, presso la Sede della “Cassa” ovvero presso gli uffici amministrativi della medesima, un seggio elettorale, composto da otto membri. I componenti del seggio sono designati dal Presidente della “Cassa”, tre su proposta della “Banca”, tra i quali è scelto il Presidente, cinque su proposta dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei candidati alle votazioni sono designati da un numero non inferiore al 3% di iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

La consistenza numerica delle percentuali di cui al comma precedente è resa nota, per ciascuna elezione, mediante la comunicazione indicata al primo comma, ed è calcolata al 1° gennaio dell’anno in cui si tiene la votazione.

I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l’inizio delle operazioni di voto.

Ciascuna comunicazione di cui al comma che precede, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome e cognome di ciascuno di questi, la precisazione se trattasi di iscritto in quiescenza od in servizio e, in tal caso, la specificazione del luogo di lavoro.

Ciascun iscritto può proporre una sola candidatura relativa al Consiglio di Amministrazione ed una sola per il Collegio dei Sindaci.

Ogni candidato può prendere parte ad una sola elezione.

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l’ordine di pervenimento al Presidente del seggio elettorale. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l’ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica in qualità di titolari.

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Ai fini dell’elettorato attivo e passivo, gli iscritti di cui all’art. 44 bis sono equiparati agli iscritti in servizio.

ARTICOLO 20

La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dalla “Cassa”, recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall’elettore in apposita busta, da sigillarsi.

Detta busta va collocata in altra, su cui l’elettore stesso appone le proprie generalità.

Ogni avente diritto ha la facoltà di designare:

- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti in servizio appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali: 5 Consiglieri con il nominativo a ciascuno abbinato;
- nella votazione per il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante gli iscritti in servizio, appartenenti alla categoria dei dirigenti: 1 Consigliere con il nominativo a questi abbinato;
- nella votazione per il membro del Consiglio di Amministrazione rappresentante gli iscritti in quiescenza: 1 Consigliere con il nominativo a questi abbinato;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci rappresentante gli iscritti in servizio e i pensionati diretti appartenenti alla categoria dei dirigenti: 1 Sindaco con il rispettivo supplente;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci rappresentante gli iscritti in servizio e i pensionati diretti appartenenti alle categorie dei quadri direttivi e delle aree professionali: 1 Sindaco con il rispettivo supplente.

Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture operative, in cui si articola l’organizzazione dei “Datori”, sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale.

È facoltà del votante inviare direttamente al seggio la propria busta. Le buste degli iscritti in quiescenza possono essere inviate al seggio elettorale per il tramite delle strutture operative dei “Datori” ovvero per posta ordinaria.

A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all’apertura delle buste, allo spoglio delle schede ed alla loro vidimazione a cura di almeno uno dei suoi componenti, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna carica e nell’ambito delle diverse liste, il maggior numero di voti.

Delle operazioni elettorali è redatto verbale da trasmettere al Presidente della “Cassa” il quale, entro i successivi 30 giorni, convoca il Consiglio per il suo insediamento e il conferimento delle cariche.

ARTICOLO 21

Ferma restando la disciplina di cui agli artt. 19 e 20, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la sostituzione dello strumento cartaceo per l’effettuazione delle votazioni con supporti informatici.

L’impiego dei supporti informatici di cui al comma che precede deve comunque garantire libertà e segretezza di voto.

TITOLO IV

PRESTAZIONI

ARTICOLO 22

Le prestazioni della “Cassa” consistono in un trattamento previdenziale integrativo delle prestazioni dell’“AGO”.

L’assegno a carico della “Cassa” compete esclusivamente in presenza di un trattamento “AGO” determinato, almeno in parte, secondo il metodo retributivo.

La validità della limitazione di cui al comma precedente, volta a salvaguardare l’assetto patrimoniale della “Cassa”, è verificata periodicamente dalle fonti istitutive.

Ai fini della determinazione delle prestazioni della “Cassa”, il trattamento “AGO” è preso in considerazione limitatamente alla quota di esso riferita alle anzianità contributive utili per la “Cassa” stessa.

Avuto riguardo agli assegni della “Cassa” sorti anteriormente al 31 dicembre 1997, in assenza di corrispondente trattamento “AGO”, la prestazione a carico della “Cassa” è ridotta all’eventuale maggior quota di pensione eccedente il trattamento “AGO” di pertinenza, dal momento in cui l’iscritto maturi i requisiti minimi da cui scaturisca il diritto alle prestazioni “AGO”.

ARTICOLO 23

Il diritto alle prestazioni della “Cassa” sorge in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per la pensione “AGO”, a condizione che l’iscritto abbia maturato almeno 10 anni di anzianità effettiva alla “Cassa” stessa.

Ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni i periodi di lavoro prestati a tempo parziale sono parificati a quelli svolti a tempo pieno.

ARTICOLO 24

La pensione diretta è calcolata sulla retribuzione degli ultimi trenta giorni di attività di servizio, ragguagliata ad anno, soggetta a contribuzione in conformità all’ art. 9.

Qualora all’atto del collocamento a riposo l’iscritto presti attività di servizio a tempo parziale la pensione è calcolata prendendo figurativamente a base la retribuzione annua pensionabile, relativa al corrispondente servizio a tempo pieno.

L’indennità per lavori in locali sotterranei è computabile quando l’iscritto l’abbia percepita per la durata di 12 mesi negli ultimi 24 mesi di servizio precedenti la data del pensionamento.

La pensione diretta è di importo annuo pari al 2,25% della retribuzione base definita nei commi precedenti, per ogni anno di servizio utile agli effetti della pensione, con un tetto del 90%, corrispondente ad una anzianità di servizio utile di 40 anni.

Ove l’iscritto abbia compiuto attività di servizio a tempo parziale, la relativa anzianità utile alla determinazione della misura della pensione è ridotta proporzionalmente al rapporto esistente, nel periodo interessato, fra la durata del servizio a tempo parziale e la durata del corrispondente servizio a tempo pieno.

Nel caso di collocamento a riposo anticipato per sopravvenuta inidoneità fisica, la pensione è liquidata sulla base di un’anzianità contributiva minima di anni 20, assumendo la retribuzione percepita all’atto del pensionamento, e con un minimo almeno pari a quello vigente per l’“AGO”.

Ove l’iscritto collocato a riposo ai sensi del comma che precede svolga, all’atto del pensionamento, o abbia precedentemente compiuto attività di servizio a tempo parziale, fermo restando il trattamento minimo mensile garantito, la pensione è liquidata prendendo figurativamente a base la retribuzione annua pensionabile relativa al corrispondente servizio a tempo pieno, ragguagliandola ad un’anzianità contributiva minima di anni 20, con proporzionale riduzione dell’assegno così determinato in ragione del rapporto tra tempo par-

ziale e tempo pieno nel periodo di servizio prestato.

La pensione annua, determinata con le norme di cui al presente articolo, è corrisposta dalla “Banca” ripartita in 13 rate mensili, poste in pagamento al termine di ciascun mese. La tredicesima rata è attribuita nel mese di dicembre.

La “Banca” si rivale con pari valuta nei confronti della “Cassa” delle somme per essa anticipate.

Le regole in materia di calcolo della pensione diretta di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto ad uno dei “Datori” di cui all’art. 1, comma III, laddove ciò non sia diversamente regolato dalle intese collettive o dai contratti di cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. che disciplinano il passaggio alle dipendenze di quest’ultimo.

ARTICOLO 25

Nel computo degli anni di contribuzione alla “Cassa” la frazione di anno che raggiunga i sei mesi conta per anno intero; se inferiore, non è considerata.

In caso di collocamento a riposo in corso d’anno, la tredicesima rata di dicembre è determinata in proporzione alle mensilità intere di pensione percepite nell’anno.

ARTICOLO 26

I periodi di contribuzione figurativa previsti dall’“AGO”, ivi compresi i periodi di servizio militare e le eventuali campagne di guerra, sono riconosciuti dalla “Cassa” qualora essi non siano per altro titolo già considerati di iscrizione o contribuzione presso la “Cassa” medesima.

Ove l’iscritto abbia svolto periodi di attività lavorativa a tempo parziale il servizio militare è equiparato ad un periodo di contribuzione figurativa a tempo pieno ed ogni campagna di guerra equivale ad un anno di contribuzione figurativa a tempo pieno.

Il periodo del corso legale di laurea riscattato presso l’“AGO”, successivamente al 1° gennaio 1991, è riconosciuto ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni della “Cassa” e della determinazione della loro misura, se oggetto di analogo riscatto presso la “Cassa” stessa. A tal fine l’iscritto interessato corrisponde alla “Cassa” l’inerente riserva matematica, dedotto l’importo dovuto all’“AGO” per il medesimo titolo e valendosi delle stesse modalità di pagamento previste da quest’ultima.

La pensione complessiva, derivante dal riconoscimento dei periodi figurativi di cui ai commi precedenti, non può essere conteggiata per un numero di anni superiore a quaranta.

ARTICOLO 27

I trattamenti della “Cassa” sono soggetti alla perequazione automatica tempo per tempo vigente presso l’“AGO”, tenendo conto, ai fini delle percentuali di aumento, anche della quota di trattamento pensionistico a carico dell’“AGO” medesima.

ARTICOLO 28

Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998, alle prestazioni della “Cassa” si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’“AGO”.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applicano, se più favorevoli, le norme in materia di cumulo previste dal “decreto 503”.

ARTICOLO 29

Il diritto alla pensione ai superstiti sorge, in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti per la pensione AGO”, a seguito di:

- decesso dell’iscritto titolare di trattamento diretto;

- decesso dell'iscritto in servizio.

ARTICOLO 30

La pensione ai superstiti, spetta nelle seguenti misure:

- a) 60% al coniuge;
- b) 20% se ha diritto a pensione il coniuge - a ciascun figlio od equiparato minore di anni 18 ovvero di anni 21, se studente di scuola media ovvero di anni 26 se studente universitario, oppure permanentemente inabile al lavoro a carico del genitore al momento della morte e che non presti lavoro retribuito;
- c) 40% se non ha diritto a pensione il coniuge - a ciascun figlio ed equiparato, come previsto alla precedente lettera b), con un minimo del 60% e tenendo conto del limite massimo di cui al successivo comma III, con l'uguaglianza fra i figli agli effetti della ripartizione dell'assegno;
- d) 20% a ciascun genitore ed equiparati di età superiore a 65 anni, che non sia titolare di pensione e risulti a carico del figlio al momento della morte, quando non vi siano nè coniuge né figli che vantino il diritto alla pensione;
- e) 15% per ciascuno dei fratelli celibi e delle sorelle nubili, in assenza di coniuge, orfani o genitori superstiti aventi diritto all'assegno allorquando al momento del decesso dell'iscritto siano permanentemente inabili al lavoro, privi di trattamento pensionistico proprio ed a carico dell'iscritto.

Nel caso di decesso dell'iscritto in servizio, per la determinazione dei trattamenti contemplati dal comma che precede è assunta a base la pensione che sarebbe spettata all'iscritto supponendone il collocamento a riposo per inidoneità fisica, come disposto dall'art. 24, comma VI.

Allorquando il trattamento di cui al comma I compete a più persone, il suo ammontare complessivo non può in ogni caso superare quello dell'assegno che sarebbe spettato all'iscritto deceduto.

Ai trattamenti di reversibilità già in essere al 31 dicembre 1997 continua ad applicarsi la previgente normativa, se più favorevole.

ARTICOLO 31

Le pensioni ai superstiti, liquidate a decorrere dal 1° gennaio 1998, si estinguono allorquando vengano meno i requisiti previsti dalla normativa dell'“AGO”.

Le pensioni ai superstiti già in essere al 31 dicembre 1997 si estinguono:

- 1) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
- 2) per i figli ed equiparati, al raggiungimento del ventunesimo anno di età o del ventiseiesimo se studenti universitari, oppure, nel caso di maggiorenni inabili al lavoro, al cessare dello stato di invalidità;
- 3) in tutti gli altri casi contemplati dall'“AGO”.

Al coniuge superstite, che cessi dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, compete un assegno pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la 13° rata.

TITOLO V

GESTIONE

ARTICOLO 32

La “Cassa” è alimentata da:

- a) contributi degli iscritti e dei “Datori”, previsti dall’art. 9;
- b) importi derivanti dall’impiego delle proprie attività;
- c) eventuali stanziamenti deliberati dai “Datori”;
- d) ogni qualsivoglia altra entrata ad essa destinata, accertata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 33

Le attività della “Cassa” sono impiegate mirando alla salvaguardia della migliore redditività nell’ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale della “Cassa”.

ARTICOLO 34

La “Banca” garantisce la custodia e la gestione gratuita di valori mobiliari di proprietà della “Cassa”, direttamente o tramite proprie società specializzate, con accollo degli eventuali oneri. Sulle somme ricevute in deposito è corrisposto un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto sui conti correnti del personale.

ARTICOLO 35

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la “Cassa” non riconosce cessioni o vincoli di qualsiasi genere eventualmente concessi dagli iscritti e dagli aventi diritto sulle pensioni loro spettanti e non concede ai medesimi anticipazioni né effettua nei loro riguardi operazioni di credito di alcun genere.

ARTICOLO 36

La “Cassa” tiene la contabilità e le scritture contabili tempo per tempo previste dalla legge e dai regolamenti.

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio finanziario è compilato un bilancio che deve essere approvato entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

ARTICOLO 37

Almeno ogni 5 anni la “Cassa” effettua la valutazione attuariale della propria situazione, secondo parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L’obbligo di compiere le valutazioni di cui al comma che precede viene meno ove la “Banca” metta periodicamente a disposizione della Cassa le analoghe valutazioni da essa fatte predisporre per finalità di bilancio.

TITOLO VI

OBBLIGHI E GARANZIE PARTICOLARI DELL'“ISTITUTO”

ARTICOLO 38

L'“Istituto” è solidalmente responsabile degli impegni della “Cassa” verso gli iscritti, i pensionati ed i terzi. Gli altri “Datori” si accollano, senza effetto liberatorio per l'“Istituto”, gli impegni della “Cassa” relativi agli iscritti da loro dipendenti.

ARTICOLO 39

La “Banca” fornisce gratuitamente alla “Cassa” il Direttore ed il personale necessario al suo funzionamento ed assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione, ivi comprese quelle per perizie e consulenze.

Le attività di servizio amministrativo che non siano svolte direttamente sono regolate da apposita convenzione sottoscritta dalla “Cassa”, previo parere conforme della Banca e fermo restando l'accollo dei relativi oneri a carico di quest'ultima.

ARTICOLO 40

Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente degli Organi di cui all'art. 10, nonché di componente di Organi di soggetti giuridici controllati dalla “Cassa” e nominati dal Consiglio di Amministrazione della “Cassa” medesima, è sorretta da garanzia della “Banca” per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.

I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione alla “Cassa” ed alla “Banca”.

Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma I, sono a carico della “Banca”, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliere un difensore di fiducia.

Le guarentigie contemplate dai commi I e III ed il dovere di informativa posto dal comma II permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti ed atti relativi all'esercizio del mandato medesimo.

TITOLO VII

NORME FINALI

ARTICOLO 41

Per gli iscritti che cessino dal rapporto di lavoro con i “Datori” senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 23 e vantino almeno venti anni di iscrizione alla “Cassa” è attribuita una pensione differita. Tale assegno è erogato contestualmente alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico “AGO” di vecchiaia ed è pari alla differenza tra l’assegno “AGO” corrisposto – effettivo o figurativo – per lo stesso periodo ed una pensione “Cassa” calcolata nella misura del 2% per anno a valere sulla retribuzione pensionabile dell’ultimo mese di servizio, rivalutata nel tempo, in base agli aumenti della contrattazione collettiva.

Ove l’iscritto interessato fruisca di assegno dell’“AGO” non di vecchiaia o di altro trattamento di base, la pensione differita di cui al comma che precede è attribuita alla maturazione del requisito di età necessario per il conseguimento dell’assegno di vecchiaia dell’“AGO” stessa, come indicato dal comma che precede.

La pensione differita è reversibile con applicazione della disciplina contemplata dall’art. 30 ed è comunque attribuita allorquando il dante causa del trattamento avrebbe maturato l’età necessaria per conseguire il trattamento di vecchiaia dell’“AGO”, come indicato dal comma I.

A decorrere dal 1° luglio 1998, all’iscritto che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto al trattamento pensionistico di cui all’art. 23 e non vanti almeno 20 anni di anzianità contributiva alla “Cassa” è messa a disposizione la contribuzione accantonata a far tempo dal 1° gennaio 1991, rivalutata al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente, per le finalità di cui all’art. 14, comma 2 e 5, del “decreto 252”.

La disciplina di determinazione della posizione individuale prevista dal comma che precede trova altresì applicazione nella fattispecie contemplata dall’art. 14, comma 6, del “decreto 252”.

ARTICOLO 41 BIS

In caso di trasferimento d’azienda con conseguente cessazione del rapporto di lavoro con i “Datori” ovvero di uscita dal “Gruppo” del “Datore”, l’anzianità contributiva utile per la “Cassa”, maturata alla data di passaggio del rapporto di lavoro al cessionario è tenuta valida per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 dello Statuto al momento della cessazione dal servizio con diritto al conseguimento della prestazione A.G.O., anche di inabilità.

Quanto sopra con esclusione di coloro i quali cessino dalle dipendenze del cessionario per dimissioni volontarie o licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo, nei confronti dei quali si applicheranno, ove ne sussistano i requisiti, le disposizioni statutarie in tema di attribuzione di pensione differita.

Ai fini dell’integrazione della Cassa, la pensione diretta è calcolata sulla retribuzione dell’ultimo mese di servizio presso il “Datore” nel “Gruppo”, convenzionalmente comprensiva degli eventuali incrementi retributivi derivanti – anche successivamente alla cessione del contratto ovvero all’uscita dal “Gruppo” – dalla contrattazione collettiva nazionale applicata presso il “Datore” medesimo.

ARTICOLO 42

A far tempo dall’anno 1996 è facoltà della “Cassa” di far luogo, a cadenza quadriennale, a riliquidazioni dei trattamenti pensionistici, in presenza di positivi presupposti economici ed attuariali.

ARTICOLO 43

Gli iscritti ed i pensionati della “Cassa” sono tenuti a porre in essere, a richiesta, tutti gli adempimenti necessari ed utili per ottenere, nel più breve tempo possibile e nella misura più elevata, la liquidazione di prestazioni dell’“AGO” che ad essi possano competere. Gli eventuali oneri economici sono a carico della “Cassa”.

ARTICOLO 44

A far tempo dal 1° gennaio 1999, i trattamenti percepiti su base annua da iscritti di almeno 65 anni di età sono attribuiti, a domanda, in misura non inferiore ad un importo minimo di lordi euro 532,98 per ogni anno di servizio utile, con un massimo di lordi euro 10.633,85.

L'assegno determinato ai sensi del comma che precede è ridotto al massimo sino alla misura del trattamento ordinariamente spettante ove l'interessato risulti percettore di altri redditi di qualsivoglia natura che sommati al trattamento ordinario medesimo, consentano di pervenire ad eguale o superiore risultato economico.

L'assegno di cui al primo comma è parimenti ridotto, tutt'al più sino alla misura del trattamento ordinariamente spettante, ove il coniuge convivente sia percettore di redditi di qualsivoglia natura, i quali, sommati al trattamento ordinario medesimo ed ai redditi dell'interessato, consentano di pervenire ad un risultato economico di ammontare almeno pari all'assegno previsto al primo comma medesimo.

Gli importi indicati al primo comma sono annualmente incrementati, a far tempo dal 1° gennaio 2000, con gli ordinari meccanismi perequativi.

ARTICOLO 44 BIS

Per gli iscritti che accedano al "Fondo solidarietà" il periodo di permanenza nel medesimo è considerato valido per la determinazione delle prestazioni della "Cassa" sino al momento della maturazione dell'inerente diritto.

Nella fattispecie considerata dal comma che precede, la pensione è calcolata ai sensi all'articolo 24, con rivalutazione percentuale della retribuzione pensionabile individuata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in ragione degli incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale che eventualmente intervengano sino al sorgere del diritto alla pensione stessa.

ARTICOLO 44 TER

Nel caso in cui l'iscritto cessato sia riassunto da un "Datore" in applicazione di specifiche intese collettive il periodo di anzianità maturato a partire da detta riassunzione sarà considerato valido ai fini dell'art. 24 sia per la determinazione dell'anzianità complessivamente acquisita sia per il calcolo delle prestazioni.

ARTICOLO 45

La normativa contenuta nel presente Statuto disciplina in maniera esclusiva l'attività ed il funzionamento della "Cassa", fatta salva la cogenza di imperative norme di legge o di regolamento.

La presente normativa statutaria si intende assorbente delle facoltà contemplate dall'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall'art. 3, comma 19, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

ARTICOLO 46 (NORMA TRANSITORIA)

Per i soggetti che esercitino la facoltà prevista dall'art. 1, comma 12, della Legge n. 243/2004 viene meno il versamento della contribuzione di cui all'art. 9, con conseguente determinazione della pensione diretta sulla retribuzione degli ultimi trenta giorni di attività di servizio ragguagliata ad anno, soggetta a contribuzione.

ARTICOLO 47 (NORMA TRANSITORIA)

Le previsioni dell'art. 16, ottavo comma, trovano applicazione nei confronti dei Sindaci eletti o designati a far tempo dal mandato in corso nell'anno 2010.

Con riferimento alla previsione dell'art. 11, quarto comma, gli Amministratori il cui terzo mandato consecutivo sia in corso nell'anno 2010 potranno svolgere un ulteriore mandato.